

Prot. n. 2200
Bologna, 21 dicembre 2020

Servizio Giuridico del Territorio
Disciplina edilizia. Sicurezza e legalità.
Alla c.a. Dott. **Giovanni Santangelo**
Viale Aldo Moro, 30 - Bologna
email : giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: CILA PER OPERE GIÀ ESEGUITE

Buongiorno

L'art. 6-bis del Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/01, (di recente modificato dal Decreto 'Scia 2' D. Lgs. 222/2016 e dell'art. 16 bis della L.R. 23/2004 così come modificato dall' art.35 L.R. 12/2017), prevede il deposito di un'istanza per l'esecuzione dei lavori descritti nel comma 1 dello stesso articolo, previa **Comunicazione di inizio Lavori Asseverata (CILA)**, che ufficializza l'inizio degli stessi.

Il comma 5 dello stesso articolo, prevede una sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro, qualora la CILA non sia inviata prima dell'inizio dei lavori (con riduzione a un terzo se inviata durante gli stessi)¹.

E' lecito valutare che la sanzione **non sia riferita all'abuso edilizio** (immediatamente "sanato" con il deposito della CILA), **bensì alla mancata presentazione della formalità prevista** prima dell'inizio dei lavori.

In questa ottica, la sanzione può considerarsi assimilabile a quelle elencate all'art. 12 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", per le quali l'art. 28 della stessa legge prevede che *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione."*

Pertanto, consapevoli che il quesito riguarda norma statale e non regionale ma ritenendo utile il parere qualificato del Vs. ufficio, chiediamo:

Nel caso di deposito di CILA TARDIVA con lavori iniziati da più di cinque anni, comprovati da dichiarazione temporale del depositando l'istanza attraverso atto sostitutivo di notorietà, **è corretto considerare prescritta la sanzione?**²

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016

www.archibo.it

c.f. 80039010378


¹ L'oggetto del sanzionamento non è l'avvenuta conclusione di opere bensì la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata. Il riferimento temporale è l'inizio dei lavori, non la fine lavori.

² in quanto trattasi di una mera sanzione pecuniaria, sconnessa pure da sanzioni penali e amministrative di natura edilizia e sottostante ai termini di prescrizione indicati dall'art. 28 della L. 689/1981 (valide per tutte le sanzioni definite all'art.12 della L.689/1981).


Questa procedura, già applicata in altri casi³, consentirebbe di regolarizzare situazioni edilizie leggermente diverse da quelle esistenti, formatesi magari molti anni fa, che oggi richiedono una sanzione del tutto sproporzionata all'entità delle difformità.

In attesa di una vostra auspicata risposta positiva, si porgono distinti saluti

per la Commissione Normative dell'Ordine
il referente
arch. Stefano Pantaleoni



per il Consiglio dell'Ordine
il Presidente
arch. Pier Giorgio Giannelli



architettibologna

³ Peraltro già prevista ad esempio dalla procedura DOCFA per gli aggiornamenti catastali